Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 18 marzo 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 18 MARZO 1952:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Firenze.

(2741)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Campobasso.

(2742)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per il comune di Sant'Oreste della provincia di Roma.

(2743)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1768.

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Reims, istituzione dei Vice consolati di 1ª cateria in Tolone e in Grenoble e istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Reims.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Reims è soppresso.

Art. 2.

Sono istituiti un Vice consolato di 1ª categoria in Tolone alle dipendenze del Consolato generale in Marsiglia, un Vice consolato di 1ª categoria in Grenoble alle dipendenze del Consolato di Chambery.

Art. 3.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Reims alle dipendenze del Consolato generale in Parigi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 78. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1951, n. 1769.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani ».

N. 1769. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla corte dei conti, addì 11 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 76. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. 1770.

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare un legato.

N. 1770. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Genova viene autorizzata ad accettare il legato della somma di L. 20.000 nominali, oltre un quadro ad olio ed alcuni libri, disposto in suo favore dalla signora Enrica Zagaglia ved. Ferrari, con testamento pubblico in data 27 aprile 1942, per atti del notaio dott. Lamberto Sforza di Ancona, al n. 190 di repertorio, per l'istituzione di un premio annuo da intitolarsi « Premio di studio Sante Ferrari » e da conferirsi ad uno studente della Facoltà di lettere e filosofia, che si sia distinto negli studi di filosofia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 83. — CARLOMAGNO

LEGGE 22 febbraio 1952, n. 115.
Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tasse di ancoraggio stabilite dall'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590, dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 466, dalla legge 14 marzo 1940, n. 240, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a propulsione meccanica nazionali e per le estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, sono fissate come segue:

A) *per approdo*:

a) a lire 75 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi provenienti dall'estero;

b) a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato;

B) *per abbonamento*:

a) a lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi provenienti dall'estero;

b) a lire 55 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato.

Art. 2.

Le tasse di ancoraggio stabilite dall'art. 21 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate in virtù dei trattati, alle nazionali, provenienti da porti situati fuori del mare Mediterraneo, sono fissate come segue:

a) a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta non eccedente le cento;

b) a lire 25 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le prime cento.

Art. 3.

Le tasse di ancoraggio stabilite dall'art. 22 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, addette esclusivamente alla navigazione nel mare Mediterraneo, limitato allo stretto di Gibilterra e al canale di Suez e in esso compresi il Mar Nero, il Mar di Marmara e il Mar di Azof, sono portate a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le 50.

Le navi a vela fino alle 50 tonnellate sono esenti dalle tasse di ancoraggio.

Art. 4.

I diritti di cui all'art. 23 della legge 29 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, sono fissati come segue:

a) a lire 4 per ogni tonnellata di stazza netta per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta;

b) a lire 200 per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merce non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza netta;

c) a lire 700 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.

Art. 5.

Il diritto previsto dall'art. 23-*bis* aggiunto alla legge 23 luglio 1896, n. 318, dal regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3116, e modificato dal regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 186, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a propulsione meccanica e a vela nazionali ed estere equiparate, che compiono crociere turistiche, è portato a lire 260 per ogni passeggero.

Il deposito, di cui al quarto comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042, è elevato a lire 440 per ogni passeggero.

Art. 6.

La tassa annuale di ancoraggio stabilita dall'art. 24 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi nazionali a propulsione meccanica addette al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, è fissato a lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza sviluppata dalle rispettive macchine.

Art. 7

I diritti previsti dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per la concessione delle patenti di sanità sono fissati come segue:

a lire 35 per le navi a vela di stazza netta inferiore alle 51 tonnellate;

a lire 90 per le navi a vela di stazza netta fra le 51 e le 100 tonnellate;

a lire 265 per le navi a vela di stazza netta superiore alle 100 tonnellate e per le navi a propulsione meccanica di stazza netta inferiore alle 501 tonnellate;

a lire 440 per le navi a propulsione meccanica di stazza netta superiore alle 501 tonnellate.

Art. 8.

Per le navi a propulsione meccanica, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di validità le tasse di ancoraggio pagate sotto l'impero delle precedenti leggi, la misura della

tassa, quale è prevista dall'art. 1, sarà imposta in proporzione del periodo intercedente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza della tassa già corrisposta, sotto deduzione della tassa di ancoraggio già pagata proporzionalmente al medesimo periodo. In modo analogo sarà determinato l'ammontare del supplemento della tassa per le navi addette al servizio di rimorchio di cui all'art. 6.

Le navi a propulsione meccanica abbonate alla tassa di ancoraggio possono rinunciare ai benefici dell'abbonamento e chiedere invece che, in isconto della tassa di ancoraggio dovuta in base al precedente art. 1, sia computata la tassa già pagata per abbonamento in proporzione del periodo corrente fra il giorno in cui la nuova tassa di ancoraggio comincia ad essere dovuta e la scadenza dell'abbonamento.

Per le navi a vela le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 saranno applicate a misura che scadrà il periodo di validità delle tasse corrispondenti pagate sotto l'impero delle leggi precedenti.

Nessun aumento sarà apportato ai diritti di patente sanitaria durante il periodo di validità delle patenti stesse.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore con il primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — CAPPA — VANONI — ALDISIO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 1° marzo 1952, n. 116.

Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, recante norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali (I.N.A.D.E.L.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 7 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è sostituito dal seguente:

« Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale assistenza per i dipendenti da Enti locali, concernenti la concessione delle prestazioni sanitarie, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che decide, in via definitiva, nei novanta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La mancata decisione in tale termine importa accettazione del ricorso ».

Art. 2.

L'art. 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è sostituito dal seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1950, gli Enti, i cui dipendenti sono iscritti all'I.N.A.D.E.L., sono tenuti a versare all'Istituto un contributo del quattro per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo e un contributo del quattro per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo.

Il primo di tali contributi è destinato alle finalità previdenziali dell'Istituto, mentre il secondo è destinato all'assistenza sanitaria.

Gli Enti si rivarranno sul personale dipendente iscritto in misura pari alla metà dei due contributi dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo.

Per il biennio 1948-49, ferma restando per gli iscritti all'Istituto la misura dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350, i contributi a carico degli Enti sono stabiliti in misura pari alla metà di quella indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Gli Enti hanno facoltà di versare in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1957 le somme corrispondenti alla maggiorazione dei contributi per la parte a loro carico per il biennio 1948-49 non pagate alla data di pubblicazione della presente legge. Sulle bimestralità che saranno versate dopo il 31 dicembre 1953 dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura del saggio dei mutui ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza.

Gli Enti che intendano esercitare la suddetta facoltà dovranno avvertire l'Istituto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1952, n. 117.

Modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, istitutivo dell'imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale dei filati di cotone, di fiocco di fibra artificiale e di fiocco di canapa, da soli, o in mista intima tra loro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il disposto del numero 1) dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, e quello delle lettere *p*) e *q*) del primo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, sono sostituiti come segue, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto:

« La imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui filati costituiti dalle fibre tessili sotto indicate sono stabilite nelle seguenti misure:

per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale; o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:

a)	fino a	12.000 metri			L.	20
b)	più di	12.000	fino a	16.000 metri	»	28
c)	»	16.000	»	24.000 »	»	44
d)	»	24.000	»	30.000 »	»	56
e)	»	30.000	»	37.000 »	»	75
f)	»	37.000	»	44.000 »	»	88
g)	»	44.000	»	52.000 »	»	130
h)	»	52.000	»	61.000 »	»	150
i)	»	61.000	»	72.000 »	»	200
l)	»	72.000	»	88.000 »	»	275
m)	»	88.000	»	103.000 »	»	350
n)	»	103.000	»	122.000 »	»	435
o)	»	122.000	»	140.000 »	»	525
p)	»	140.000	»	163.000 »	»	620
q)	»	163.000	»	180.000 »	»	750
r)	»	180.000	»	210.000 »	»	1100
s)	»	210.000	»	244.000 »	»	1700
t)	oltre	244.000 metri			»	2200

I filati di cui sopra sono classificati come tali anche se contengono lana rigenerata in quantità non superiore al cinque per cento.

Art. 2.

La restituzione d'imposta, prevista, per i prodotti esportati, dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per le esportazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto potrà essere operata, oltre che nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, anche nel modo stabilito nei successivi articoli.

Art. 3.

Le somme d'imposta da restituire per esportazioni di prodotti effettuate dagli stessi fabbricanti di filati, saranno, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, portate a discarico delle rate d'imposta dovute da ciascun fabbricante.

Allo stesso modo si potrà provvedere anche per le esportazioni effettuate da ditte non fabbricanti di filati nei casi in cui gli esportatori girino le bollette di esportazione a favore di un fabbricante di filati.

I discarichi di cui sopra dovranno essere controllati ed approvati direttamente dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico competente sotto la sua personale responsabilità.

Art. 4.

Al fine di ottenere, per i prodotti tessili esportati, ammessi alla restituzione dell'imposta pagata, lo scarico di imposta a norma del precedente art. 3, i fabbricanti di filati debbono fare domanda all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione trovasi la fabbrica produttrice di filati.

Alla domanda devono essere unite le apposite bollette di esportazione originali munite delle prescritte attestazioni degli agenti di finanza a norma delle disposizioni in vigore.

Gli esportatori potranno presentare la domanda di cui sopra anche per il tramite della dogana attraverso la quale è avvenuta l'esportazione, e in tal caso la dogana trasmette la domanda, corredata delle bollette di esportazione debitamente omologate all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicato nel primo comma del presente articolo per l'operazione di scarico dell'imposta.

Effettuata l'operazione di scarico la domanda e i relativi documenti saranno uniti alle prescritte contabilità a giustificazione dello sgravio accordato.

Art. 5.

Per i filati di peli fini, di peli grossolani o di crine (vergini, cascame o rigenerati) da soli o in quantità complessiva superiore al cinque per cento in mista intima con altre fibre rigenerate o non, è dovuta l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine nelle stesse misure stabilite per i filati di lana all'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940.

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione del disposto con il n. 8 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, i filati di vetro a filamento continuo e discontinuo sono assoggettati al pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine nelle seguenti misure:

per ogni chilogrammo di filato semplice di vetro, misurante:

fino a	6.000 metri			L.	32
più di	6.000	fino a	12.000 metri	»	48
»	12.000	»	23.000 »	»	60
»	23.000	»	46.000 »	»	80
»	46.000	»	91.000 »	»	112
»	91.000	»	151.000 »	»	140
»	151.000 metri			»	168

Le suindicate misure unitarie d'imposta si applicano anche nei riguardi delle liquidazioni d'imposta tuttora pendenti riferentisi a prodotti fabbricati prima della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Il disposto dell'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, modificato, nel primo e secondo comma, dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, è sostituito come segue:

« I fabbricanti, che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a lire 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.

Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavo-

rano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attività nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi.

I fabbricanti, che sogliono lavorare saltuariamente nel corso dell'anno, per dette lavorazioni saltuarie possono essere ammessi a presentare di volta in volta, almeno dieci giorni prima dell'inizio di ogni lavorazione, apposita dichiarazione di lavoro, con a corredo la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta corrispondente al quantitativo complessivo dei filati, oggetto della dichiarazione, per ciascun titolo. In tal caso, in ogni mese solare, non può essere presentata più di una dichiarazione di lavoro, salva la facoltà di presentare la dichiarazione suppletiva ammessa dal penultimo comma del presente articolo.

La dichiarazione di lavoro di cui al presente articolo deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, la descrizione del macchinario con la precisazione delle unità produttive che saranno attivate nel periodo di lavorazione;

b) la qualità e quantità delle materie prime da lavorare;

c) il quantitativo di filati da produrre giornalmente, distintamente per titolo per ogni filatoio continuo o intermittente, con l'indicazione dei rispettivi fusi impiegati e delle ore giornaliere di lavoro, che in ogni caso non possono essere inferiori ad un normale turno di 8 ore di lavoro;

d) la produzione totale giornaliera di filati, sempre distintamente per titoli;

e) il quantitativo complessivo di filati da produrre nel periodo di lavorazione dichiarato.

Nella dichiarazione di cui sopra il fabbricante deve inoltre obbligarsi a non superare il quantitativo di filati indicato nella dichiarazione stessa, senza aver prima presentato dichiarazione suppletiva di lavoro.

I quantitativi di filati indicati nella dichiarazione suppletiva devono essere prodotti in misura tale che la relativa imposta non superi il 50% di quella corrispondente ai filati della lavorazione principale già dichiarata, fermo rimanendo tuttavia il limite massimo della produzione corrispondente all'imposta complessiva annua prevista dal primo comma del presente articolo.

Art. 8.

La regolarità delle dichiarazioni di lavoro di cui al precedente art. 7 deve essere controllata, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, presso le fabbriche interessate, mediante riscontro del numero dei filatoi e dei rispettivi fusi attivi, nonchè delle registrazioni e contabilità attinenti all'esercizio dell'industria, tenendo presente che, ai fini della liquidazione dell'imposta, la produzione tassabile non potrà essere inferiore a quella calcolata, in base alla produzione pro-fuso-ora accertata in apposito esperimento di lavorazione dagli Uffici tecnici in contraddittorio col fabbricante, per i filati dei singoli titoli prodotti.

Art. 9.

La riduzione proporzionale del canone prevista dal secondo comma dell'art. 3 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per il caso che uno o più filatoi o macchine da filiera rimangano inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi, ove trattisi di fabbriche che lavorano continuativamente per 24 ore giornaliere può essere consentita anche se la inattività venga iniziata in qualsiasi ora della giornata lavorativa purchè l'interruzione della lavorazione abbia una durata non inferiore a 72 ore consecutive.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1952, n. 118.

Ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ripristinare temporaneamente le agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino concesse con l'art. 3 del precitato decreto-legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 1952, dalla distillazione di vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e che venga depositato in magazzini fiduciari dai quali venga estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi, è accordato un abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura del 70%.

Gli anni di giacenza obbligatoria decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di introduzione delle singole partite di spirito nei magazzini fiduciari.

Il trattamento del presente articolo può applicarsi, a richiesta del fabbricante, anche all'acquavite di vino che sarà prodotta nel periodo di tempo sopra indicato, e che risponda ai requisiti e alle altre condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331.

In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente articolo possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 % per anno.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 95. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1952, n. 119.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 dicembre 1937, n. 2329, con il quale fu eretta in ente morale la Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, e ne fu approvato il relativo statuto;

Vista la domanda di esonero dall'obbligo dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, presentata dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo nell'aprile 1946, ai sensi del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, che non risulta ancora decisa;

Visto l'art. 27 dello statuto della Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, approvato con il suddetto regio decreto 23 dicembre 1937, n. 2329;

Visti i verbali 20 febbraio 1951, n. 10 e 11 luglio 1951, n. 15, del commissario straordinario della Cassa di previdenza stessa, nominato con decreto 7 ottobre 1950 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; i verbali 15 dicembre 1950, n. 515 e 6 luglio 1951, n. 532, del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, attestanti che gli organi predetti hanno deliberato e sottoposto all'approvazione un nuovo statuto della Cassa di previdenza medesima;

Considerato che lo statuto proposto è rispondente ai nuovi indirizzi della previdenza e dello stato democratico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, nel testo annesso al presente decreto, composto di 26 articoli e vistato dal Ministro proponente.

L'approvazione di cui al precedente comma non pregiudica la decisione che dovrà essere adottata circa la domanda indicata in epigrafe per l'esonero, ai sensi ed agli effetti dell'art. 28 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, dall'obbligo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 75. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1952.

Segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1961 al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 dicembre 1951, n. 1325, concernente l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5% a premi;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno, contenente le norme per la emissione dei buoni stessi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei buoni del Tesoro al portatore, novennali 5%, di scadenza 1° gennaio 1961;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1961, emessi in forza della legge 14 dicembre 1951, n. 1325, sono distinti in sette tagli, per il rispettivo importo nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone di una matrice, del corpo e di un foglio di diciotto cedole.

La matrice è collocata a sinistra del corpo del titolo ed il buono ne viene distaccato all'atto della emissione lungo una lista di separazione, a fondino ondulato, su cui è stampata la leggenda « Repubblica Italiana ».

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dall'esterno verso l'interno e dal basso verso l'alto, progressivamente da 1 a 18. La cedola n. 1, di scadenza 1° luglio 1952, non è stampata, essendo la rata d'interessi corrisposta anticipatamente all'atto della sottoscrizione.

Art. 2.

I buoni sono stampati su carta filigranata di colore azzurro pallidissimo per tutti i tagli.

La filigrana è costituita da una caravella (in filigrana scura), posta in basso del titolo, da un'ancora (in filigrana scura), posta in alto a sinistra di ogni cedola, e da un dischetto con il numero d'ordine della cedola (in filigrana chiara), al centro di ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice rettangolare, costituita da una composizione a motivi ornamentali che si ripetono, interrotta in alto e in basso.

In alto, dentro la cornice, su un fondino finissimo con leggenda ondulata « Buono del Tesoro », ripetuta innumerevoli volte, è stampata una grande composizione ornamentale — con al centro l'effige di Cristoforo Colombo, a sinistra della quale è impresso la scritta « C. Colombo » ed a destra « 12.10.1492 » — sormontata da due nastri, su cui si leggono le parole « Repubblica Italiana »; in basso, altra composizione di soggetti marini stilizzati, comprendente una conchiglia a fondo chiaro, attraverso cui è visibile la filigrana del titolo. Al centro del corpo del titolo campeggia un sottofondino con la cifra « 1961 ».

Procedendo dall'alto in basso, il corpo del buono presenta le seguenti leggende: « Direzione generale del debito pubblico Buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° gennaio 1961 Legge 14 dicembre 1951, n. 1325 Titolo appartenente alla serie (numero, seguito da una lineetta obliqua e dalla cifra 1961) del capitale nominale di lire (valore del buono in lettere) rappresentante (quantità dei titoli) buoni unitari di lire cinquemila ciascuno ». Seguono i numeri o il numero di iscrizione del titolo e pói le diciture: « fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) iscritto nel Gran Libro del debito pubblico con godimento dal 1° gennaio 1952 Roma, 1° gennaio 1952 ». Seguono le firme del direttore generale (de Liguoro), il visto per la Corte dei conti (M. d'Onofrio) e la firma del capo divisione (A. Gennaro). In basso alla cornice è indicato il numero 234.000 di posizione e, fuori della cornice, in carattere capillare: « Istituto Poligrafico dello Stato Officina Carte-Valori ». Di fianco, a sinistra della firma del direttore generale, in apposito spazio circolare a fondino ondulato, è impresso il bollo a secco dello Stato, con la leggenda circolare: « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », in una cornice a perline.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del buono è limitato da una cornice rettangolare a tratteggio trasversale, costituita da formelle che si ripetono, raffiguranti un'ancora.

Entro la cornice vi è un fondino a tratteggio trasversale, che riproduce una caravella in mare.

Sul fondino, in alto, è stampato un estratto delle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% 1961 e, in basso, uno spazio riservato per le annotazioni relative al pagamento dei premi.

Al centro in basso, sulla cornice, in una conchiglia stilizzata, è stampato, in cifre, l'importo nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, contenente un fondino finissimo con leggendina capillare: « Buono del Tesoro » ripetuta innumerevoli volte, interrotta a sinistra da uno spazio circolare con fondino ondulato, su cui è impresso un piccolo bollo a secco dello Stato, con leggendina circolare: « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

La cornicetta forma, in alto, nei due lati, uno spazio quadrato, con tratteggio ondulato orizzontale. In quello a sinistra è visibile in trasparenza la filigrana, in quello a destra sono indicati la scadenza ed il valore (in cifre) della cedola. Negli angoli superiori esterni di questi spazi, in quadratino a fondo chiaro, limitato da cornicetta lineare, è stampato il numero progressivo della cedola.

Nel corpo di ciascuna cedola sono impresse, dall'alto in basso, le seguenti leggende: « Direzione generale del debito pubblico Buoni del Tesoro novennali 5% 1961 Legge 14 dicembre 1951, n. 1325 ». Seguono le indicazioni della scadenza cedolare, dell'importo in lettere ed in cifre della cedola, della serie e del numero o dei numeri d'iscrizione del buono.

Come sottofondino, al centro della cedola, campeggia la cifra « 1961 ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca al centro una composizione a forma di losanga con motivi di soggetti marini, ricavati con tratteggio trasversale, racchiudente, in uno spazio in bianco, il numero d'ordine della cedola.

Sotto la losanga è stampata la leggenda « 5% B.T.N. 1961 5% ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei buoni è eseguita in colori diversi per ciascun taglio, e precisamente:

da	L.	5.000	in blù;
»	»	10.000	in rosso bruno;
»	»	20.000	in arancione;
»	»	50.000	in verde;
»	»	100.000	in bruno;
»	»	500.000	in grigio lavagna;
»	»	1.000.000	in viola malva.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie, le firme del prospetto del buono, la serie e la numerazione delle cedole sono impresse in nero, tipograficamente.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

La cifra « 1961 » che campeggia al centro del titolo e di ciascuna cedola è stampata litograficamente in azzurro.

Art. 8.

I modelli dei buoni al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1952
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 274. — GRIMALDI

(1247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica delle Convenzioni sui prigionieri di guerra, firmate dall'Italia a Ginevra l'8 dicembre 1949.

Addì 17 dicembre 1951, in base all'autorizzazione disposta con legge 27 ottobre 1951, n. 1739, è stato depositato in Berna, presso il Dipartimento politico federale svizzero, lo strumento di ratifica da parte dell'Italia delle seguenti Convenzioni internazionali:

Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra del 12 agosto 1949;

Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna del 12 agosto 1949;

Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare del 12 agosto 1949;

Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949.

(1232)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico militare ai beni patrimoniali dello Stato di ex polveriere site nel comune di Genova.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale 15 settembre 1951, n. 2, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato delle ex polveriere: Nostra Signora della città; Nostra Signora del Carmine-polveriera Sant'Antonio e corpo di guardia; nuova polveriera di Lagaccio Superiore; Santa Barbara e San Carlo-corpo di guardia; San Nazario-corpo di guardia; polveriera Beato Amedeo-corpo di guardia; polveriera inferiore del Lagaccio e San Siro-corpo di guardia, situate tutte nel comune di Genova.

(1198)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ventiquattresimo elenco dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti ai fini amministrativi ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51 e dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

Macerata Giuseppe, Sant'Elpidio (Ascoli Piceno):
marca e tipo: Fiat 508; telaio n. 023030; motore n. 024222;

Gambero Giuseppe, Castano Primo (Milano):
marca e tipo: Lancia Artena; telaio n. 28-2717; motore n. 1694;

Smerdel Giuseppe, Mestre:
marca e tipo: Bianchi S 5; telaio n. 13141; motore n. 13141;

Ioppo Antonio, Torviscosa (Udine):
marca e tipo: Adler Triumph; telaio n. 134195; motore n. 229309;

Porreca Domenico, Lanciano:
marca e tipo: Moto Gilera 250; telaio n. 14221; motore n. 14221.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli sopradescritti mediante atto notificato a mezzo d'ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva « ai fini amministrativi ».

I precedenti elenchi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 25 agosto 1951, n. 233 del 10 ottobre 1951 e n. 22 del 26 gennaio 1952.

(1200)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 66

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 marzo 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,91	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,92	» Roma	624,87
» Genova	624,90	» Torino	624,93
» Milano	624,89	» Trieste	624,91
» Napoli	624,90	» Venezia	—

Media dei titoli del 18 marzo 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,35
Id. 3,50 % 1902	64,70
Id. 3 % lordo	66,675
Id. 5 % 1935	94,175
Redimibile 3,50 % 1934	72,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,05
Id. 5 % 1936	91,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,975
Id. 5 % 1960	97 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 18 marzo 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,88
1 dollaro canadese	» 627,87

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1952, registro n. 6 Interno, foglio n. 174, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Erice (Trapani) di un mutuo di L. 41.076.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1234)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione di Salerno

Con decreto Ministeriale 3 febbraio 1952, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Salerno, approvato con decreto Ministeriale 12 febbraio 1947, e prorogato con decreto Ministeriale 10 marzo 1949, è ulteriormente prorogato fino al 12 febbraio 1955.

(1235)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario provinciale di Asti, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto Ministeriale addì 3 marzo 1952, il Consiglio d'amministrazione ed il Collegio dei sindaci del Consorzio agrario provinciale di Asti sono sciolti ed il rag. Luigi Matteucci è nominato commissario governativo del Consorzio stesso, per la durata di mesi sei, con i poteri del Consiglio di amministrazione e con quelli dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1951, per la designazione del presidente del Collegio sindacale e la determinazione dell'emolumento da corrispondere ai componenti il Collegio stesso.

(1164)

Modificazione dei comprensori dei Consorzi di bonifica dell'Agro Romano numeri 2 e 5

Con decreto Presidenziale 4 novembre 1951, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 1952 al registro n. 4, foglio n. 15, i terreni venutisi a trovare sulla destra del corso del Tevere in dipendenza della costruzione del drizzagno in località Spinaceto-Mezzocamino sono stati estromessi dal comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 5 ed inclusi in quello del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 2.

(1231)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto Ministeriale addì 5 marzo 1952, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno viene prorogata fino al 31 ottobre 1952 ed il generale Arnaldo Pavan è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1951, il relativo riparto degli utili, la nomina del presidente del Collegio sindacale e la determinazione dell'emolumento da corrispondere ai componenti del Collegio stesso.

(1163)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ufficio di società cooperative site nel comune di Napoli e provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 marzo 1952, le società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile:

1) Società cooperativa operaia di consumo, in San Giovanni a Teduccio, costituita il 28 novembre 1897;

2) Società cooperativa Unione operaia rione Vasto, in Napoli, costituita il 21 aprile 1898;

3) Società cooperativa Lega marittima italiana, in Napoli, costituita il 31 luglio 1898;

4) Società cooperativa fra commercianti di merci interiori macello di Napoli, costituita il 28 gennaio 1898;

5) Società anonima cooperativa produzione e lavoro fra gli operai scalpellini, muratori ed affini, in Portici, costituita il 27 novembre 1898;

6) Società cooperativa produzione e lavoro scalpellini, muratori ed affini, in Resina (Napoli), costituita il 19 marzo 1899;

7) Società cooperativa La vinicola sociale di Posillipo, costituita il 9 aprile 1899;

8) Società cooperativa federativa operaia per costruzioni, in Napoli, costituita il 23 aprile 1899;

9) Società cooperativa napoletana elettromobilismo, in Napoli, costituita con atto 24 settembre 1900;

10) Società operaia fra i facchini porta-bagagli piccoli e grandi dello scalo ferroviario di Napoli, costituita con atto 30 agosto 1898;

11) Società cooperativa meridionale, in Napoli, costituita con atto 13 gennaio 1901;

12) Società cooperativa fra gli scaricatori di carboni di bordo del porto di Napoli, in Napoli, costituita con atto 18 marzo 1901;

13) Società cooperativa fra i lavoratori di capelli italiani, con sede in Napoli, costituita con atto 12 maggio 1901;

14) Società cooperativa scalpellini di produzione e lavoro « La Bella Italiana », in Boscoreale, costituita con atto 7 luglio 1901;

15) Società cooperativa Unione cooperativa napoletana, in Napoli, costituita con atto 26 agosto 1901;

16) Società cooperativa fra i costruttori di ceste di Marano, in Marano, costituita con atto 15 aprile 1901;

17) Società cooperativa di consumo fra operai « Umberto I », in Pozzuoli, costituita con atto 14 aprile 1901;

18) Società cooperativa di consumo « Magazzino », in Napoli, costituita con atto 12 luglio 1901;

19) Società cooperativa per costruzioni, in Napoli, costituita con atto 30 giugno 1901;

20) Società cooperativa « Progresso e lavoro », in Napoli, già « Lavoro e progresso », in Napoli, costituita con atto 24 marzo 1901;

21) Società cooperativa di assicurazioni contro gli infortuni fra i negozianti beccai del macello di Napoli, in Napoli, costituita con atto 12 febbraio 1902;

22) Società cooperativa contro gli infortuni e miglioramenti fra i padroni beccai, in Napoli, costituita con atto 18 febbraio 1902;

23) Società cooperativa di mutua assicurazione fra i negozianti beccai di Napoli, costituita con atto 17 gennaio 1904;

24) Società cooperativa di affratellamento fra gli impiegati governativi residenti ed appartenenti agli scavi di Pompei, in Boscoreale, costituita con atto 15 ottobre 1904;

25) Cooperativa partenopea per case economiche già Cooperativa case popolari in Napoli, costituita con atto 14 agosto 1906;

26) Società cooperativa « La Previdenza », in Napoli, costituita con atto 24 ottobre 1907;

27) Società cooperativa fra trasportatori di neve e ghiaccio, in Napoli, costituita con atto 28 agosto 1907;

28) Società cooperativa lavori stradali murari ed affini, in Miano di Napoli, costituita con atto 14 marzo 1907;

29) Società cooperativa Unione cooperativa edilizia stabiese, in Castellammare di Stabia, costituita con atto 27 gennaio 1908;

30) Società cooperativa napoletana di affissione, in Napoli, costituita con atto 31 gennaio 1908;

31) Società cooperativa fra gli operai stivatori del porto di Napoli, in Napoli, costituita con atto 31 marzo 1901;

32) Società cooperativa operai orefici napoletani, in Napoli, costituita con atto 24 agosto 1907;

33) Società cooperativa fra gli operai stivatori del porto di Napoli, costituita con atto 14 maggio 1908;

34) Società cooperativa tra gli elettricisti di Napoli, in Napoli, costituita con atto 26 aprile 1908;

35) Società cooperativa della borsa e del lavoro di Napoli, costituita con atto 20 febbraio 1908;

36) Società cooperativa « La Previdenza » di consumo, in Cardito di Napoli, costituita con atto 7 giugno 1908;

37) Società cooperativa di consumo della zona aperta di Napoli, costituita con atto 6 dicembre 1908.

(1236)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Avviso di rettifica

Nella terza riga del dispositivo del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, in data 25 gennaio 1952, concernente la nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Siano, con sede in Siano (Salerno), in liquidazione coatta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1952, n. 28, in luogo di « Leandro Fiore di Antonio » leggasi « Leonardo Fiore di Antonio ».

(1145)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di sedici allievi al 1° anno del 52° corso dell'Accademia della guardia di finanza in Roma, per l'anno scolastico 1952-53.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, modificato dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia della guardia di finanza;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica e considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, concernente modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1946, concernente modificazioni alle norme di concorso per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147, che reca modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Vista l'autorizzazione n. 21337 12106 del 16 gennaio 1952, della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso per esami, per l'anno scolastico 1952-53, per l'ammissione di ventiquattro allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1952-53, un concorso per esami per l'ammissione di sedici allievi al 1° anno del 52° corso dell'Accademia della guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza ed avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali subalterni.

Durante il corso agli allievi sarà corrisposta un'indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere. La corresponsione dell'indennità sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono invece poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le rette ospedaliere per le eventuali degenze in luoghi di cura;

le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinario (barbiere, lavandaia, ecc.).

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso nell'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere al Comando dell'Accademia:

lire diecimila all'atto dell'ingresso all'Accademia;

lire quindicimila, da versare successivamente, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali da lire cinquemila ciascuna.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) al 31 ottobre 1952 abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23°. Tale limite è prorogato del periodo di tempo stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali;

b) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, per geometri e per nautici, e da istituti magistrali.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano cittadini italiani. Gli italiani residenti fuori del territorio nazionale possono essere ammessi al concorso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

f) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

g) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

h) appartengano a famiglia di accertata onorabilità ed abbiano sempre tenuto buona condotta.

Art. 3.

La domanda di ammissione deve essere redatta e firmata dall'interessato su carta bollata da L. 32 e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

La domanda medesima sarà indirizzata e fatta pervenire al Comando generale della Guardia di finanza a mezzo posta raccomandata improrogabilmente entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Anche i concorrenti appartenenti al Corpo faranno pervenire la domanda, corredata dei documenti per essi prescritti, direttamente al Comando generale, dandone contemporanea comunicazione gerarchica ai Comandi di legione, Accademia o Scuola da cui dipendono.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma ed è riportata, a cura del Comando generale, in testa alla domanda medesima. Per le domande spedite da Roma non è valido a tale effetto il timbro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza.

La busta portante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) elenco dei documenti allegati;

d) distretto militare di appartenenza;

e) sede in cui l'aspirante desidera essere sottoposto a visita medica. In mancanza di tale indicazione, il Comando generale assegnerà il candidato alla sede più vicina alla sua residenza;

f) indirizzo esatto del concorrente e della sua famiglia.

Ogni variazione dell'indirizzo del concorrente dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della Guardia di finanza. Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3, oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti dall'articolo seguente, saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 6, ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 24) rilasciato in data non anteriore a tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto se rilasciato dal sindaco; dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono esonerati dalla presentazione del certificato di cittadinanza gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Tale certificato — qualora per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera *c*) tenga anche luogo del certificato di stato libero — deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

c) certificato di stato libero (carta bollata da L. 24) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal municipio del Comune di nascita e legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione marginale dello stato civile.

I vedovi senza prole presenteranno lo stato di famiglia (carta bollata da L. 24) legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale (carta bollata da L. 85) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore presso il tribunale; ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario della Procura presso il Tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 24) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del candidato e vidimato dal prefetto;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 40) in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, del genitore esercente la patria potestà, o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, redatto dal sindaco e vidimato dal prefetto.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato o superino la minore età prima del termine utile per la presentazione delle domande;

g) domanda diretta al competente Ministero (carta bollata da L. 32) con cui il concorrente che rivestisse il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione in qualità di allievo. Tale domanda avrà corso a cura del Comando generale soltanto per gli aspiranti che conseguono l'ammissione al corso allievi dell'Accademia;

h) un documento comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e precisamente:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva (carta bollata da L. 24), rilasciato dal municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del distretto militare o del commissario di leva, per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che siano stati riformati o dichiarati rivedibili, sul certificato dovrà risultare il motivo della riforma o della rivedibilità;

certificato d'iscrizione sulle liste di leva (carta bollata da L. 24) rilasciato dal municipio e legalizzato dal prefetto, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva. I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva, dovranno produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale dovrà risultare che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva. Tale dichiarazione deve essere redatta su carta bollata da L. 24 e legalizzata dal prefetto;

i) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato (carta bollata da L. 24) con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1953 tale certificato col diploma originale o con la copia autentica notarile su ricordata. I titoli di cui sopra non possono essere sostituiti da un certificato d'iscrizione alle università;

l) certificati che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i diritti preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;

gli orfani di guerra;

gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

gli insigniti di croci di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

i figli degli invalidi di guerra;

i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

coloro che abbiano conseguito la qualifica di partigiani combattenti o di patrioti a mente del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella Guardia di finanza per non meno di un anno;

gli ufficiali di complemento.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

Tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

E' ammessa — in seguito a presentazione dei relativi certificati — la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati diritti preferenziali, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

E' in facoltà degli aspiranti di produrre certificati d'iscrizione alle università sempre che in tali certificati siano indicati gli esami sostenuti ed i voti riportati in ciascuna materia. Tali certificati però non costituiscono titoli preferenziali ai sensi delle norme in vigore.

Per i documenti eventualmente non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, sarà assegnato al concorrente un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5. I primi, però, a corredo della domanda, debbono presentare una copia del loro stato di servizio.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) del precedente art. 5.

Art. 7.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta bollata.

Solamente quelli dichiarati « poveri » possono produrre in esenzione del bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5 a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato di indigenza rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

La copia dello stato di servizio, dello stato matricolare o del foglio matricolare ed il foglio di congedo provvisorio saranno però redatti, in esenzione del bollo, sugli appositi stampati.

Art. 8.

A cura del Comando generale della Guardia di finanza saranno richiesti ed allegati alle domande ricevute i seguenti atti:

a) rapporto, per tutti i concorrenti, sulla condotta morale e sulla onorabilità delle famiglie e dei concorrenti medesimi, nonchè sulla eventuale esistenza nel nucleo famigliare di malattie a carattere ereditario.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere raccolte dai Comandi retti da ufficiale della Guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale anzidetto.

Esse riguarderanno, in ogni caso, i genitori, anche patrigno e matrigna, i fratelli e le sorelle, anche i fratellastri e le sorellastre, i nonni e gli zii paterni e materni.

Le cause del decesso saranno indicate per tutti i parenti indicati nella presente lettera:

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari od ex militari delle Forze armate od impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

c) copia del libretto personale o dello stato di servizio o della cartella personale del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale;

e) copia del foglio matricolare per i concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Apposita Commissione composta di ufficiali della Guardia di finanza e nomina con decreto del Ministro per le finanze valuta con giudizio insindacabile i dati risultanti dagli atti di cui al precedente articolo.

Il comandante generale, su conforme parere della Commissione anzidetta, può negare, con provvedimento non motivato e non soggetto a gravame, la partecipazione al concorso degli aspiranti per i quali le informazioni acquisite non siano favorevoli.

Art. 10.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica nei giorni che saranno stabiliti dal Comando generale presso il Comando dell'Accademia e Scuola di applicazione della guardia di finanza in Roma e presso i Comandi delle legioni territoriali della Guardia di finanza di Milano, Napoli, Bari e Messina;

b) visita di appello in Roma presso il Comando della Accademia nei giorni immediatamente precedenti a quello fissato per la prova scritta.

Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili alla visita medica di cui alla precedente lettera *a*), ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I candidati dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunziato saranno eliminati dal concorso:

c) visita di controllo presso il Comando dell'Accademia, prima dell'inizio del corso, dei candidati che abbiano superato le prove orali.

Il risultato sarà inappellabile.

Ciascuna delle visite di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) sarà eseguita da apposita Commissione, la quale compilerà per ogni candidato un processo verbale, che sarà firmato da tutti i suoi membri.

L'aspirante che non si presenterà il giorno fissatogli per essere sottoposto alla visita medica o a quella di appello, sarà senz'altro considerato rinunciatario al concorso.

Art. 11.

La composizione delle Commissioni incaricate della visita medica, di quella di appello e di quella di controllo sarà fissata dal comandante generale della Guardia di finanza.

Dalle Commissioni sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a sette decimi in ciascun occhio, oppure a otto decimi in un occhio e a sei decimi nell'altro, misurata separatamente senza lenti correttive, a cinque metri con la tavola ottometrica decimale Armaignac ed abbiano il senso luminoso non inferiore a sei decimi del normale; abbiano normale il senso cromatico;

c) percepiscano la voce afona a otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro;

d) non siano privi di più di tre denti purchè non contrapposti e non vi siano altri denti cariati. I denti del senno non saranno annoverati nel numero dei denti mancanti; saranno tollerati quattro denti con carie superficiali purchè non manchi alcun dente; saranno tollerate le protesi dentarie purchè fisse e purchè i denti sostituiti non superino i cinque sempre che non manchino e non siano cariati altri denti. Si terrà presente che le capsule possono essere elementi semplicemente di sostegno o possono coprire denti curati (otturati): in questi casi le capsule non devono essere computate.

Costituiscono inoltre cause di non idoneità la mal conformazione del palato e dei mascellari, le anomalie di occlusione dentale accentuata e la ipertrofia delle tonsille, il catarro faringeo cronico e, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni previsti dall'elenco delle infermità ed imperfezioni per l'attitudine fisica al servizio militare, tutte le manifestazioni morbose che costituiscano un evidente esponente di speciali malattie costituzionali incompatibili col servizio di ufficiale della Guardia di finanza, i disturbi della parola (dislalia disartria) anche se in forma lieve, la mancanza di agilità, la poca prestanza fisica.

L'accertamento dell'idoneità fisica dei candidati deve essere completato con esami speciali (esame radioscopico del torace, otorinolaringoiatrico, delle urine e — se ritenuto indispensabile — anche quello oftalmico). Gli esami speciali saranno eseguiti anche per i candidati che, riconosciuti non idoni per deficienza dei requisiti prescritti, chiedano la visita di appello.

Art. 12.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica o a quella di appello dovranno sostenere un esame scritto di storia o di cultura generale (durata sei ore).

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato l'esame scritto saranno sottoposti alle seguenti prove orali:

a) un esame di storia (durata massima quindici minuti);

b) un esame di geografia (durata massima quindici minuti);

c) un esame sui principi generali del diritto (durata massima quindici minuti);

d) un esame di matematica (durata massima quindici minuti).

I programmi relativi alle singole materie d'esame sono suddivisi in dieci tesi ciascuno, come risulta dagli allegati al presente decreto.

I singoli esami verteranno su due tesi estratte a sorte.

La Commissione esaminatrice potrà, però, nei limiti del programma, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà del caso.

Art. 14.

L'esame scritto di storia o di cultura generale si svolgerà a Roma, nella data che sarà stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il comandante generale prepara il tema d'esame e lo fa recapitare in piego suggellato al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 15.

Art. 15.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal comandante generale della Guardia di finanza e composta di ufficiali del Corpo di cui il presidente avente grado di colonnello, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema.

Art. 16.

I candidati che non si presenteranno alla prova scritta od a quella orale nel giorno e nell'ora per loro stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso.

Tuttavia, per i soli candidati già ammessi alla prova orale, che non si saranno presentati nel giorno stabilito per gravi e giustificati motivi, è in facoltà del Comando generale di determinare che la Commissione esaminatrice tenga una seduta supplementare, da fissare subito dopo le sedute ordinarie.

Art. 17.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione esaminatrice nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da dieci a venti.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 19.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 17, nel giorno che sarà comunicato dal Comando generale della Guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito: da zero a nove per i dichiarati non idonei e da dieci a venti per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Art. 20.

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

Tale media si ottiene dividendo per sei la somma dei punti di merito riportati in ciascuna delle quattro prove orali e di quello riportato nella prova scritta, al quale viene attribuito il coefficiente di due.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

Art. 21.

Alle visite mediche ed alle prove d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 22.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle Commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato.

Art. 23.

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 20, nei limiti dei posti disponibili e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, che siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di controllo di cui all'art. 10, lettera *c*); del presente bando di concorso.

Art. 24.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato soltanto per recarsi dalla propria sede all'Accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti addì 14 marzo 1952
Registro Finanze n. 7, foglio n. 190. - LESEN

PROGRAMMI PER GLI ESAMI D'AMMISSIONE

CULTURA GENERALE O STORICA

(Prova scritta).

STORIA

(Prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.
2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti: caratteri e personaggi più importanti.
3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
4. La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-'21.
5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.
6. Rivolgimenti europei nel 1830-'31. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.
7. Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-'49). Giuseppe Garibaldi.
8. Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.
9. Gli anni decisivi del risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra d'indipendenza.
10. Il Regno della regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'impero britannico. L'impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-'71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
11. La questione d'oriente, prima e dopo il congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.
12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra d'indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica della classi meno abbienti.
14. Il governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.
15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.
17. La guerra mondiale (1914-'18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.
18. Il ventennio fra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

GEOGRAFIA

(Prova orale)

1. *Geografia generale*:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine.

Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno*:

Planimetria, altimetria; continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.

Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori. Linee isotermiche. Pressioni. Venti. Classificazione dei venti. Linee isobariche. Umidità, precipitazioni; distribuzione delle precipitazioni sul globo e regimi pluviometrici. Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche; regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.

5. *Vegetazione Animali Uomo*:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione. Distribuzione geografica della vegetazione.

Animali. fauna. Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo; terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra. Popolazione assoluta e relativa. Associazione umana. Opera dell'uomo.

6. *Europa*:

Regioni: (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939; superficie, popolazione, città principali.

7. *Italia*:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, linee di comunicazioni più importanti (ferroviarie e rotabili), mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.

8. *Asia Africa*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

9. *Americhe Oceania*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

MATEMATICA
(Prova orale)

Aritmetica ed algebra

1) proporzioni fra numeri proporzionalità diretta ed inversa regola di partizione interesse semplice e composto;

2) operazioni con monomi e polinomi potenza di un binomio;

3) scomposizione in fattori divisibilità per x-a;

4) equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado;

5) equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado semplici sistemi di grado superiore al 1° applicazioni a facili problemi di 1° e 2° grado;

6) funzione di una variabile rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria

1) equivalenza nel piano e nello spazio teorema di Pitagora e sue applicazioni;

2) misure di grandezze proporzioni e proporzionalità diretta costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale):

3) similitudine nel piano e nello spazio;

4) rette e piani nello spazio (ortogonalità e parallelismo) diedri angoloidi uguaglianza tra figure solide;

5) lunghezze, aree e volumi delle figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligono regolare, cerchio e sue parti, prisma, piramide, cilindro, cono, tronco di piramide e tronco di cono, sfera e sue parti).

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
(Prova orale)

La vita sociale e l'esigenza di norme regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.

Caratteri delle norme giuridiche (efficacia coattiva; bilateralità di effetti). Rapporti fra le norme giuridiche e quelle morali.

Finalità dell'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato.

Il diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo.

Il diritto oggettivo: *a*) classificazione delle norme giuridiche (norme di diritto pubblico e norme di diritto privato: partizione del diritto pubblico e privato; norme imperative e norme dispositive; diritto normale e diritto singolare; diritto universale e diritto particolare); *b*) fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudini: nozione).

Il diritto soggettivo. nozione, caratteri, classificazione (diritti privati e diritti pubblici; diritti assoluti e diritti relativi; diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali; diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili). Interesse legittimo interesse semplice. Nozione di dovere giuridico.

I fatti giuridici nozioni generali e classificazione.

TESI DELLE PROVE ORALI

1. *Storia*:

1) Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo.
La guerra mondiale 1914-'18 con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace.

2) Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea dopo la pace di Westfalia.
La rivoluzione francese.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-prussiana.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale.

3) La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'impero britannico.
Occupazione di Roma e legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa.
La Sinistra al potere.

4) La guerra di successione di Spagna.
La prima guerra di indipendenza.
Aspromonte e Mentana.
La partecipazione alle lotte politiche delle classi meno abbienti.
Il Governo della Destra in Italia.
La triplice alleanza.

5) L'Austria e i turchi dal trattato di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La carboneria e i moti carbonari in Europa.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei mille.
La proclamazione del regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914.

6) L'opera militare e politica di Napoleone I.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie.
La reazione negli Stati italiani.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7) La restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
Moti liberali del 1820-'21.
La rivoluzione americana e guerra d'indipendenza.
Costituzione degli Stati Uniti d'America.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.

8) La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia.
I moti mazziniani.
La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino.
La politica di Bismark.
L'impresa libica.

9) Espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
L'impresa libica.
I rivolgimenti del 1830-'31 in Europa.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10) Sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.
La guerra austro-prussiana.
Espansione coloniale francese dal 1830 al 1911 e attriti con l'Inghilterra e la Germania.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi 1896-1897, 1908-1909, 1912-1913.
L'impero coloniale tedesco.

2. *Geografia*:

1 *a*) Definizioni e partecipazione della geografia Genesi della formazione terrestre Ère geologiche: loro caratteristiche e suddivisione in periodi.

b) Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939: superficie, popolazione, capitali.

c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.

2 *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.

b) Monti e fiumi dei Paesi Bassi, della Francia, della Svizzera e della Spagna.

c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi I fiumi del versante tirrenico.

3 *a*) Le acque e loro suddivisione Regime dei corsi d'acqua Idrografia sotterranea e sorgenti Azione delle acque Moti e azioni del mare: maree e correnti.

b) I maggiori laghi europei Monti e fiumi principali dell'Asia Suddivisione politica del continente asiatico.

c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.

4 *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna Forme di vegetazione.

b) Monti e fiumi principali dell'Africa Suddivisione politica del continente africano.

c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

5 *a*) Sfera celeste Il sistema solare Pianeti e satelliti.

b) Il continente europeo Confini, superficie e popolazione Posizione geografica.

c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.

6 *a*) L'uomo Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo - Popolazione e superficie dei vari continenti.

b) Monti e fiumi principali delle due Americhe Suddivisione politica del continente americano.

c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

7 *a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari Latitudine e longitudine.

b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.

c) Il Po e i suoi affluenti Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.

8 *a*) Configurazione generale della superficie terrestre Forma e dimensione della terra Distribuzione della terra e delle acque nel globo Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano Punti cardinali e rosa dei venti.

b) Monti e fiumi della Russia europea, della Polonia, della Cecoslovacchia, della Germania.

c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi I fiume del versante adriatico e jonico.

9 *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori Linee isotermiche Pressione Venti e loro classificazione Linee isobariche Umidità Precipitazioni e loro distribuzione sul globo Regioni pluviometriche Classificazione dei climi.

b) Monti e fiumi dell'Austria, dell'Ungheria, della Penisola Balcanica Il Danubio e i suoi affluenti principali.

c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi Isole e gruppi di isole nei mari italiani.

10 *a*) Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre Popolazione assoluta e relativa Associazione umana Opera dell'uomo.

b) L'Oceania: descrizione generale Monti e fiumi principali dell'Australia Suddivisione politica dell'Oceania.

c) Le maggiori comunicazioni ferroviarie italiane: rete adriatica e rete tirrenica; comunicazioni trasversali Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.

3. *Matematica*:

1) Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazioni di 1° grado a due incognite.
Triangoli simili.
Problemi di 1° grado.

2) Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Rette e piani nello spazio.
Problemi di 1° grado.

3) Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio x-a. Scomposizione in fattori.
Volume di un tronco di cono.
Problemi di 1° grado.

4) Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Problemi di 1° grado.

5) Regola di ripartizione composta.
Semplici sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete.
Problemi di 1° grado.

6) Regola d'interesse semplice.
Funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica.
Volume di un cono. Costruzione del quarto, del terzo e della media proporzionale.
Problemi di 1° grado.

7) Regola d'interesse composto.
Equazioni di 1° grado.
Angoloidi Relazioni tra le faccie di un triedro.
Problemi di 1° grado.

8) Problemi del tre semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Area di un circolo e di un poligono regolare.
Problemi di 1° grado.

9) Problemi del tre semplice inverso.
Semplici sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
Rapporto tra i perimetri di due poligoni simili.
Problemi di 1° grado.

10) Problemi del tre composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Rapporto tra le aree di due poligoni simili.
Problemi di 1° grado.

4. *Principi generali del diritto*:

1) La vita sociale e l'esigenza di norme regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.
Diritti assoluti e relativi.

2) Caratteri delle norme giuridiche (efficacia coattiva; bilateralità di effetti).
Diritto universale e diritto particolare.

3) Rapporti tra le norme giuridiche e quelle morali.
Diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili.

4) Finalità dell'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato.
Interesse legittimo, interesse semplice.

5) Il diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo.
Diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali.

6) Il dovere giuridico.
Classificazione delle norme giuridiche.
Norme imperative e norme dispositive.

7) Fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudini).
Norme di diritto pubblico e norme di diritto privato.

8) Il diritto soggettivo.
Diritti privati e diritti pubblici.
I fatti giuridici.

9) Partizione del diritto pubblico e privato.
Diritto normale e diritto singolare.

10) I fatti giuridici: classificazione.
Fonti dell'ordinamento giuridico.

Il Ministro: VANONI

(1240)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.